

COMUNE DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI ZONA

Indice

- Art. 1 ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI ZONA
- Art. 2 SUDDIVISIONE TERRITORIALE.
- Art. 3 ORGANI DELLA ZONA
- Art. 4 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ZONA
- Art. 5 INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA
- Art. 6 DURATA IN CARICA
- Art. 7 ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ZONA
- Art. 8 OPERAZIONI DI VOTO
- Art. 9 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.
- Art. 10 SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI ZONA
- Art. 11 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ZONA
- Art. 12 RUOLO DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DI ZONA
- Art. 13 RAPPORTO CON IL TERRITORIO
- Art. 14 SEDE DEL CONSIGLIO DI ZONA
- Art. 15 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ZONA
- Art. 16 CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI ZONA
- Art. 17 IL PRESIDENTE
- Art. 18 IL VICE-PRESIDENTE
- Art. 19 NORME DI RINVIO E TRANSITORIE

Art. 1

ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI ZONA

Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto comunale, sono istituiti i Consigli di zona. Obiettivi principali dei Consigli di zona sono quelli di favorire la più ampia partecipazione delle Persone, ampliando il concetto di decentramento democratico e della partecipazione attiva della cittadinanza (art. 33 comma 6 Statuto comunale).

Tale organismo è referente diretto degli organi istituzionali per proposte, pareri e segnalazioni relative alla specifica zona di appartenenza e per temi di carattere generale che investono l'intero territorio comunale,

Art. 2

SUDDIVISIONE TERRITORIALE E ZONE

Al fine del presente Regolamento, il territorio del Comune di Fiesole è suddiviso nelle seguenti tre zone:

1. Fiesole;
2. Valle del Mugnone;
3. Valle dell'Arno.

L'elenco degli elettori di ogni singolo Consiglio di zona è definito univocamente dalla corrispondenza tra le zone stesse e le sezioni elettorali già istituite per le elezioni amministrative secondo la correlazione sotto indicata:

- Fiesole: Fiesole capoluogo, Borgunto, Maiano, San Domenico, zone della dorsale di crinale: sezioni elettorali n° 1-2-3-4;
- Valle del Mugnone: Pian di San Bartolo, Olmo, La Querciola, Caldine, Pian di Mugnone, Ponte alla Badia: sezioni elettorali n° 5-6-7-8-9-10;
- Valle dell'Arno: Le Falle, Ellera, Compioffi, Il Girone, Terenzano, Bagazzano, Ontignano, Montebeni: sezioni elettorali n° 11-12-13-14-15-16.

La determinazione delle zone può essere modificata con deliberazione del Consiglio comunale, sentito il parere dei Consigli di zona interessati.

La proposta di modificare il numero e la composizione territoriale delle zone può provenire dalla Giunta comunale, da ciascun Consiglio di zona o da almeno un quinto dei consiglieri comunali. Il Consiglio comunale delibera in merito.

Art. 3

ORGANI DELLA ZONA

Sono organi della zona:

- 1) il Consiglio di zona;
- 2) il Presidente del Consiglio di zona.

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio di zona, è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, da un Vice-Presidente.

Art. 4

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ZONA

Il Consiglio di zona è composto da cittadini del territorio fiesolano, i cui componenti siano residenti all'interno della zona corrispondente alle rispettive sezioni elettorali come univocamente definite dal secondo comma dell'articolo 2 che precede e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età al momento dell'elezione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 5.

Il Consiglio di zona si compone di 7 (sette) componenti, denominati consiglieri di zona effettivi, la cui attività è a titolo volontario e gratuito. Congiuntamente ai consiglieri effettivi, vengono eletti anche 2 (due) componenti supplenti che subentrano a comporre

l'organo, (privilegiando il supplente eletto, con il maggior numero di preferenze ricevute e, in caso di parità nelle preferenze, facendo riferimento all'ultimo capoverso dell'ultimo comma dell'articolo 8), in sostituzione di consiglieri di zona effettivi che cessino dalla carica, per qualunque causa, motivo o ragione.

Art. 5

INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA

Non possono essere eletti Consiglieri di zona (effettivi e supplenti) coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità prevista per i consiglieri comunali. Non può inoltre essere eletto Consigliere di zona chi riveste cariche elettive pubbliche comunali, provinciali, regionali, nazionali o in ambito europeo, né coloro i quali rivestano cariche pubbliche di governo anche di Enti locali, e neppure che siano cittadini residenti in altro Comune o in altra zona del Comune di Fiesole oppure che siano residenti ma iscritti all'AIRE.

Il Consigliere verrà considerato decaduto dal Consiglio di zona e verrà sostituito qualora durante l'esercizio del mandato emergessero condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità o anche a seguito di n° 3 (tre) assenze consecutive.

Le condizioni di decadenza di cui sopra vengono verificate dal Consiglio di zona e comunicate dal Presidente al Sindaco che provvederà alla formale notifica all'interessato il quale potrà presentare le proprie eventuali controdeduzioni entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento. Il Sindaco si pronuncerà entro i successivi 15 giorni, con l'adozione di motivato provvedimento non impugnabile.

In caso di decadenza, dimissioni, decesso di uno o due dei suoi membri nel corso del mandato, da comunicarsi al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e al Presidente o Vice Presidente in carica del Consiglio di zona, da parte del soggetto interessato, si procederà alla sostituzione con i supplenti; si ricorrerà alle procedure di cui ai successivi art. 7, 8 e 9 soltanto nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 7 (sette) consiglieri di zona effettivi, nel caso in cui i supplenti, subentrati come effettivi ai cessati, non siano sufficienti a garantire la composizione del Consiglio di zona.

Art. 6

DURATA IN CARICA

Il Consiglio di zona ha la seguente durata:

– dal sesto giorno successivo a quello in cui il Consiglio comunale avrà proclamato la sua composizione fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale.

Il Consiglio di zona si scioglie anticipatamente a norma dell'articolo 10.

Art. 7

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ZONA

Il Sindaco, entro 120 gg. dalla sua assunzione della carica, indice l'elezione dei Consigli di zona alla quale possono partecipare tutti i cittadini residenti nelle rispettive zone circoscrizionali purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età nel giorno del voto.

L'elezione avverrà con voto segreto ed eleggerà i consiglieri tra i residenti della zona che avranno presentato la propria manifestazione d'interesse alla candidatura.

La manifestazione d'interesse deve essere depositata presso l'Ufficio del Segretario comunale o di un funzionario suo delegato, almeno 15 gg. prima della data delle elezioni. Nel caso in cui fosse presentato un numero di candidature inferiore a quello minimo dei consiglieri previsti per la formazione del Consiglio di zona da eleggersi, oltre ai supplenti, il Sindaco indice nuove elezioni. Nel caso in cui le candidature risultino almeno nove, saranno eletti come supplenti i due candidati che avranno ricevuto minori preferenze ma maggiori voti tra quelli che avranno raccolto maggiori consensi dopo il settimo. Qualora invece non si raggiungano almeno nove candidature, il Sindaco reitererà la possibilità

della manifestazione d'interesse a far parte del Consiglio di zona, nel tentativo di formare il Consiglio di zona. Qualora al terzo tentativo, durante la vigenza della medesima consiliatura, non sia possibile ottenere almeno nove candidature o comunque, in caso di elezione, non si abbiano espressioni di voto per almeno nove candidati, sarà disposto dal Consiglio comunale la diserzione della zona alla formazione del rispettivo Consiglio fino alla successiva consiliatura comunale.

La manifestazione d'interesse, redatta utilizzando l'apposita scheda, messa a disposizione dal Comune di Fiesole, deve contenere i seguenti elementi:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo e:mail, valevole quale domicilio digitale;
- breve presentazione (esperienze, competenze e disponibilità);
- indicazione della zona per la quale il candidato si propone;
- la dichiarazione del possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e di assenza di motivi di incompatibilità.

L'elenco dei candidati predisposto per ordine alfabetico verrà pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune almeno 8 gg. prima della data fissata per le elezioni.

Il Sindaco curerà la diffusione dell'elenco dei candidati nella forma più ampia possibile.

Art. 8

OPERAZIONI DI VOTO

Tutte le persone residenti nella zona aventi diritto di voto e muniti di un documento di riconoscimento, potranno esprimere il voto apponendo una croce a fianco del nome del candidato indicato nella scheda.

È possibile assegnare una sola preferenza.

Verrà costituito un seggio formato da un Presidente e da due scrutatori designati dal Sindaco e scelti fra i consiglieri e assessori comunali, che svolgeranno la loro funzione a titolo gratuito.

La giornata di voto è prevista in un giorno festivo di norma dalle ore 10,00 alle ore 18,00.

Al termine delle operazioni di voto avverrà lo scrutinio delle schede e verrà redatto un verbale contenente l'elenco degli eletti. In caso di parità di voti tra due o più candidati ha la precedenza il più giovane di età.

Art. 9

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Il Consiglio comunale è chiamato a proclamare, nella prima seduta utile, l'elezione dei componenti i Consigli di zona (effettivi e supplenti) risultanti dallo scrutinio. Il Sindaco dà comunicazione ufficiale agli eletti entro e non oltre i successivi cinque giorni. Contro la detta comunicazione, è ammesso ricorso amministrativo per errori di fatto entro e non oltre i quindici giorni successivi dalla proclamazione. Sugli eventuali ricorsi in questione, da produrre al Sindaco, quest'ultimo, previa istruttoria da parte dell'Ufficio di Segreteria Generale, si pronuncerà entro i successivi 15 gg. con l'adozione di motivato provvedimento non impugnabile.

Art. 10

SCIoglimento ANTICIPATO DEL CONSIGLIO DI ZONA

Il Consiglio di zona può essere sciolto anticipatamente:

- quando non adempia alle proprie funzioni in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti e, nonostante i richiami formali del Sindaco, continui al mancato rispetto;
- quando, a seguito di dimissioni, decadenza o altre cause, esaurite tutte le possibilità di sostituzione con i due supplenti, il Consiglio di zona, nel corso del mandato, sia ridotto a un numero di componenti inferiore a quello minimo previsto per la formazione del

Consiglio di zona. In tal caso, ai soli fini della formale comunicazione di intervenuto scioglimento del Consiglio di zona al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, il Consiglio di zona stesso resta in carica per i successivi sei giorni dalla data dell'evento che ha determinato il suo scioglimento anticipato. Decorso i suddetti sei giorni, anche qualora non fosse stata data comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, il Consiglio di zona è a ogni effetto decaduto.

Lo scioglimento del Consiglio di zona è ratificato dal Consiglio comunale.

Nel caso di sopravvenuto scioglimento anticipato del Consiglio di zona, si procederà nel tempo più breve possibile e comunque non oltre 120 gg., ad attivare le procedure per l'elezione del nuovo Consiglio con le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 11

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ZONA

Il Consiglio di zona concorre a migliorare l'informazione e la reciproca comunicazione fra i cittadini e l'Amministrazione comunale, si attiva per promuovere iniziative tese alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio rappresentato, in linea con quanto già definito nello Statuto comunale e nel presente Regolamento.

Il Consiglio di zona esercita i poteri e le funzioni attribuitigli dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Le funzioni del Consiglio di zona sono:

– divulgative, attraverso la convocazione di riunioni con i cittadini residenti nel territorio della circoscrizione elettorale relativa, obbligatoriamente almeno due volte l'anno, allo scopo di:

- 1) informare sulle competenze e funzioni delle Istituzioni;
- 2) realizzare la partecipazione dei cittadini della zona alla vita pubblica del Comune;
- 3) favorire il contatto diretto tra la popolazione e gli organi della zona;
- 4) informare i cittadini sull'attività degli organi stessi e promuovere la loro partecipazione al dibattito sugli indirizzi della politica generale comunale;

– conoscitive, consultive e propositive nei riguardi delle attività svolte dall'Amministrazione comunale in merito alle modalità e gestione dei beni, dei servizi delle istituzioni pubbliche, scolastiche, assistenziali, ricreative e sportive;

– collaborative soprattutto con le associazioni e i gruppi di volontariato;

– partecipative, mediante l'indizione di incontri e assemblee con i cittadini e/o gli utenti dei servizi per conoscerne i bisogni e i suggerimenti, ovvero per aggiornarli su progetti e iniziative, anche in tema di investimenti, dell'Amministrazione comunale;

– Interrogative su questioni inerenti l'attività dell'Amministrazione comunale o di altri Enti pubblici o privati che rivestono particolare importanza o incidenza sulla zona;

– orientative, delle priorità relative all'attuazione di interventi sul proprio territorio.

I Presidenti dei Consigli di zona possono consultare atti e ottenere informazioni di interesse della zona facendone richiesta ai servizi comunali competenti, con le modalità previste per i consiglieri comunali.

I Presidenti dei Consigli di zona vengono invitati a partecipare, tramite comunicazione e mail, alle sedute delle commissioni consiliari permanenti e possono intervenire senza diritto di voto e con diritto di espressione unicamente quando in commissione vengano trattati argomenti che afferiscono al loro ambito territoriale.

Art. 12

RUOLO DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DI ZONA

Il Consiglio di zona incentiva, promuove e organizza iniziative volte al coinvolgimento e alla partecipazione della cittadinanza. In particolare si impegna a operare in modo concreto per la realizzazione di momenti di incontro e aggregazione della comunità in

ambito sociale, ricreativo, sportivo e culturale.

Art. 13

RAPPORTO CON IL TERRITORIO

Il Consiglio di zona, al fine di favorire la più ampia rappresentatività delle realtà associative, economiche, sociali, culturali ecc., operanti nel proprio territorio, invita alle proprie riunioni i rappresentanti delle suddette realtà ogni qual volta siano in discussione argomenti o questioni che abbiano attinenza con l'attività o gli scopi delle stesse. Detti invitati partecipano con diritto di espressione ma senza diritto di voto.

Art. 14

SEDE DEL CONSIGLIO DI ZONA

Ogni Consiglio di zona ha sede legale presso il Municipio. Il Comune individua, ai fini dell'esercizio delle funzioni e per il tempo necessario al suo espletamento, un locale o una porzione di una unità immobiliare ubicata nell'ambito del territorio di ciascuna zona. Ogni Consiglio di zona disporrà di un indirizzo e:mail istituzionale (avente valore di domicilio digitale), oltre alla possibilità di uno spazio nel sito del Comune, nel rispetto delle disposizioni, regolamenti e deliberazioni relativi all'uso del detto spazio virtuale.

Art. 15

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ZONA

Il Consiglio di zona nella sua prima riunione elegge il Presidente e il Vice-Presidente in linea con il presente Regolamento.

Il Consiglio di zona si riunisce su convocazione del Presidente, o di colui che ne svolge legalmente le veci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e almeno una volta per ogni trimestre.

Può essere altresì convocato, su richiesta scritta contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno da almeno tre dei componenti il Consiglio di zona.

La convocazione del Consiglio di zona viene fatta dal Presidente a mezzo di avviso che contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza, del luogo ove la stessa sarà tenuta e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione deve arrivare a tutti i componenti e al Sindaco tramite strumenti online/offline, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione (48 ore per i casi urgenti).

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in subordine o in caso di assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Le sedute del Consiglio di zona sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Ogni decisione del Consiglio di zona si ritiene validamente approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti presenti. L'espressione del voto dei componenti il Consiglio di zona è effettuata in forma palese.

Il verbale delle adunanze è l'atto che documenta la volontà espressa dal Consiglio di zona, attraverso le decisioni e i pareri espressi. Alla sua redazione provvede un Consigliere di zona nominato all'inizio della seduta dal Presidente ed è firmato da quest'ultimo e da colui che ne ha curato la redazione.

Qualora dal verbale inviato all'amministrazione comunale emergessero domande e/o e richieste di intervento, l'amministrazione è tenuta a fornire riscontro nel termine di 60 giorni dal ricevimento del documento.

Alle sedute del Consiglio di zona possono essere invitati, con diritto di espressione, amministratori, tecnici ed esperti, nonché cittadini e rappresentanti di comitati e associazioni che comunque non hanno diritto di voto. Le sedute del Consiglio di zona sono pubbliche.

Art. 16

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI ZONA

I Presidenti dei Consigli di zona possono riunirsi per la Conferenza dei Consigli di zona anche insieme al Sindaco che la presiede (o assieme ad altro esponente della Giunta). La conferenza ha il compito di confrontarsi su temi trasversali dei Consigli di zona, di informare e aggiornare favorendo lo scambio reciproco, di valutare quali condizioni possono facilitare le relazioni tra realtà e zone, di sviluppare proposte comuni. Inoltre i Presidenti, su loro richiesta, si riuniscono con la Giunta almeno una volta l'anno. Di ogni incontro della conferenza è redatto un verbale.

Art. 17

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto con votazione palese dal Consiglio di zona nella sua prima seduta di insediamento che è convocata dal Sindaco che la presiede. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri. Se dopo due scrutini non si raggiunga la maggioranza predetta, si procederà a una terza votazione dove viene eletto Presidente chi ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di zona, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
- cura in maniera esclusiva i rapporti del Consiglio di zona con l'Amministrazione comunale;
- può partecipare al Consiglio comunale, compatibilmente con lo Statuto comunale e il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, con diritto di espressione per esporre la posizione assunta dal suo Consiglio di zona qualora siano discussi aspetti inerenti la zona da lui rappresentata;
- assicura la più ampia informazione delle attività e iniziative della zona;
- adempie alle altre funzioni assegnatagli dal presente regolamento;
- può assistere, in qualità di uditore, alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, con diritto di espressione unicamente quando in commissione vengano trattati argomenti che afferiscono all'ambito territoriale di riferimento.

Art. 18

IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'attuazione della volontà del Consiglio e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Viene eletto dal Consiglio di zona nel suo seno nella seduta di insediamento dopo l'elezione del Presidente con gli stessi criteri adottati per l'elezione di quest'ultimo.

Art. 19

NORME DI RINVIO E TRANSITORIE

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge per l'elezione del Consiglio comunale e del D..Lgs. 18.08.00 n. 267.

La prima indizione per l'elezione dei Consigli di zona avrà luogo entro 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento.